

## **Accordo di servizio per l'accesso alla Banca Dati "Esse 3 PA" dell'Università per Stranieri di Siena.**

- 1) L'Università per Stranieri di Siena, in qualità di Amministrazione Certificante, mette a disposizione del Soggetto fruitore un servizio di accesso ai dati delle studentesse e degli studenti, delle laureate e dei laureati ai corsi di laurea, laurea magistrale e post lauream, con le modalità e alle condizioni indicate nel presente accordo, consentendo, dunque, al Soggetto fruitore di acquisire i dati di carriera delle studentesse e degli studenti per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale e di pubblico servizio.
  
- 2) L'accesso avviene mediante una connessione web, riservata, alla piattaforma software ESSE3 PA disponibile sul Portale dell'Università. Gli utenti autenticati potranno scaricare i dati relativi agli studenti e alle studentesse iscritte. Per richiedere l'accesso alla piattaforma, la/il legale rappresentante del Soggetto fruitore e ogni altra/o incaricata/o che intenda accreditarsi per l'accesso ai dati dovrà produrre il "Modulo di richiesta di abilitazione delle incaricate e degli incaricati alla consultazione dei dati" che dovrà essere debitamente compilato e a cui dovrà essere allegato un valido documento di identità unitamente al codice fiscale. Al termine dell'istruttoria l'ufficio competente dell'Università comunicherà le credenziali di accesso alla banca dati ESSE3 PA. Il Rettore dell'Università, in qualità di titolare del trattamento dei dati, individua il Responsabile di Ateneo per le operazioni di collegamento e di concessione delle credenziali di accesso, nei limiti imposti dal presente Accordo. Il Soggetto fruitore si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile di Ateneo ogni variazione relativa alle incaricate e agli incaricati. L'Università si riserva di disabilitare gli accessi qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati. Ogni modifica alla configurazione del servizio, così come indicata nel presente accordo, dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti.
  
- 3) L'accordo di servizio, firmato digitalmente dal Responsabile legale dell'Ente, non comporta oneri per il Soggetto fruitore, il quale garantisce l'utilizzo di dotazioni strumentali e organizzative idonee a garantire i necessari livelli di sicurezza nel trattamento dei dati.
  
- 4) Il Soggetto fruitore assicura il regolare e corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa.

In particolare, il Soggetto fruitore assume i seguenti obblighi in merito al trattamento dei dati forniti dall'Università:

- ☒ utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità istituzionali dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali;
  
- ☒ garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire precise e

dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;

☐ si impegna a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;

☐ garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a dipendenti designati dal Soggetto fruitore quali incaricati del trattamento dei dati;

☐ garantisce l'adozione al proprio interno di tutte le regole di sicurezza relativa alla gestione delle credenziali di accesso al servizio.

L'Università non assume alcuna responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e non pertinente dei dati estratti.

5) L'Università ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca e organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate. L'Università ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali e alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. L'Università fornirà al Soggetto fruitore adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati.

6) La durata massima dell'autorizzazione è di cinque anni e potrà essere rinnovata con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima mediante PEC o raccomandata A.R.